



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE LAVORO

SENT. Nr. 97/2015  
Del 27/03/2015  
Dep. 27/03/2015  
Fasc. N. 1236/2014  
Cron. N. 281/2015

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.  
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n.1236 del Ruolo  
Generale dell'anno 2014 promossa con ricorso depositato in data  
17 novembre 2014 da

[REDACTED]  
elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via Monte San Michele  
n.1 presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] la rappresenta  
e difende unitamente all'avv. [REDACTED] cura  
in calce al ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

**Contro**

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**RESISTENTE CONTUMACE**

In punto a : indennizzo ex lege n.244/2007

**CONCLUSIONI:**

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:  
Come da verbale d'udienza del 27 marzo 2015

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 17 novembre 2014 regolarmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro il Ministero della Salute perché venisse dichiarato che aveva diritto a percepire l'indennizzo ex lege n. 244/2007 al 1 gennaio 2008 parametrato alla prima categoria dell'indennizzo legge n. 210/1992 interamente rivalutato al tasso di inflazione programmata e moltiplicato per sei volte interamente rivalutato in base agli indici Istat e conseguentemente affinché il Ministero fosse condannato al pagamento della differenza tra gli arretrati dell'indennizzo ex lege n. 244/2007 dal 1.1.2008 sino al 31 ottobre 2014 dovuti e quelli corrisposti, al pagamento degli interessi legali non corrisposti e maturati sugli importi mensili dell'indennizzo L. 244/2007 dal 1.1.2008 al 31.12.2011 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, al pagamento per la mensilità dell'anno 2014 dell'assegno mensile interamente rivalutato nonché al pagamento della rivalutazione in base agli indici Istat anche per il periodo successivo e con durata a vita.

Esponiva dettagliatamente le sue ragioni.

Il Ministero della Salute nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace

La causa istruita documentalmente veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art.429 c.p.c. all'udienza odierna.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il d.m. n.163/2009 - Regolamento di esecuzione dell'articolo 2 comma 363 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da Talidomide determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco- all'art.

1 prevede che: "1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento e la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e micromelia e nati negli anni dal 1959 al 1965.

2. L'indennizzo di cui al comma 1, di seguito denominato indennizzo per i talidomidici, consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma corrispondente ad un importo base di riferimento, determinato in analogia a quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava della tabella A, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

3. L'indennizzo di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**4. L'importo dell'indennizzo per i talidomidici, stabilito ai sensi**


**del presente articolo, e' corrisposto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, mensilmente e posticipatamente, con le medesime modalita' adottate per la liquidazione dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, ed e' interamente rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.**

Non vi è, quindi, dubbio che tale assegno debba essere interamente rivalutato in base agli indici ISTAT e del resto la Corte costituzionale, con sentenza n. 293 del 2011 ha dichiarato illegittima proprio per violazione del principio di uguaglianza rispetto ai danneggiati da somministrazione di talidomide l'esclusione della rivalutazione ex art. 11, comma 13, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010.

Ne consegue, quindi, che risulta fondata la domanda di accertamento del diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo ex lege n.244/2007 interamente rivalutato.

Parte resistente deve, quindi, essere condannata al pagamento della differenza tra gli arretrati dell'indennizzo ex lege n. 244/2007 dal 1.1.2008 sino al 31 ottobre 2014 interamente rivalutati e quelli corrisposti e al pagamento degli interessi legali non corrisposti e maturati sugli importi mensili dell'indennizzo L. 244/2007 dal 1.1.2008 al 31.12.2011.

Stante il comportamento processuale della resistente e la natura della causa devono essere compensate le spese giudiziali nella misura di un terzo



Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore del procuratore antistatario.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.1236/2014 R.G., così provvede :

- 1) Dichiaro il diritto di [REDACTED] a percepire l'indennizzo ex lege n.244/2007 interamente rivalutato e per l'effetto condanna il Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore a corrisponderle l'importo dell'indennizzo interamente rivalutato in base degli indici istat
- 2) Condanna il Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore a corrispondere a [REDACTED] la differenza tra gli arretrati dell'indennizzo ex lege n. 244/2007 interamente rivalutati e relativi al periodo dal 1.1.2008 sino al 31 ottobre 2014 e quelli corrisposti oltre al pagamento degli interessi legali non corrisposti e maturati sugli importi mensili dell'indennizzo L. 244/2007 dal 1.1.2008 al 31.12.2011.
- 3) Condanna il Ministero della Salute in persona del ministro pro tempore a rifondere a [REDACTED] le spese processuali che liquida, previa compensazione di un terzo,

nella restante somma di euro 3000,00 oltre al rimborso spese  
forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a  
favore dei procuratori antistatari

Reggio Emilia, 27 marzo 2015

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

